

Attrazione della competenza da parte del tribunale per i minorenni – Cass. n. 16340/2021

Competenza civile - regolamento di competenza - Tribunale per i minorenni - Procedimento ex art. 330 c.c. - Successiva proposizione avanti al tribunale ordinario di domanda ex art. 316 c.c. - Attrazione della competenza da parte del tribunale per i minorenni - Esclusione - Fondamento.

La proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poiché il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16340 del 10/06/2021 (Rv. 661507 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316, Cod_Civ_art_337, Cod_Civ_art_0330

corte

cassazione

16340

2021